



COMUNE DI BISACQUINO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n° 10/2019

N° 911 Del 13-12-19 Registro Generale	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001. Di Liberto Giuseppa
--	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **Dicembre** nel proprio ufficio il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Bisacchino **Dott.ssa Vincenza Gaudiano**;

PREMESSO che il comune di Giuliana, ha richiesto con nota assunta al nostro prot.n. 14686 del 14.11.2019, l'autorizzazione all'utilizzo della dipendente del Comune di Bisacchino Di Liberto Giuseppa, categoria "B" profilo professionale "Collaboratore Amministrativo", ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.

■ **RICHIAMATI:**

- ① l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- ② l'art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 a mente del quale: *"gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti"*.
- ③ l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di una altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- ④ il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: *"l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- ⑤ la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta
- ⑥ il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- ⑦ le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- ⑧ il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

■ **TENUTO CONTO** che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente, impone che la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza disponga una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- **TENUTO CONTO** che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso altri Enti;
 - **VISTA** la nota nostro prot.n. 14686 del 14.11.2019, con la quale il Comune di Giuliana chiede l'autorizzazione per l'utilizzo di personale dipendente ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004 e in particolar del Sig.ra Di Liberto Giuseppa, per n. 12 ore settimanali, per collaborare con l'ufficio SUAP *giusta delibera G.C. n.207/2019*.
 - **DATO ATTO** che l'attività che il dipendente della Sig.ra Di Liberto Giuseppa svolgerà presso il Comune di Giuliana, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dalla stessa prestata presso questo Ente;
 - **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 66 del regolamento Uffici e Servizi le autorizzazioni all'esercizio di attività esterne, per i dipendenti dell'ente non incaricati di Posizione Organizzativa, sono rilasciate dal Segretario Comunale, sentito il parere del competente responsabile di Area;
 - **VISTA** la deliberazione n. 12 del 13 /02/2019 con la quale l'Amministrazione approva una schema di Convenzione tipo ed autorizza il Segretario comunale a rilasciare ai dipendenti interessati l'apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 così come previsto dal vigente Regolamento sopra richiamato ;
 - **ACQUISISTO** il parere favorevole dal responsabile dell'area III Servizi Tecnici;
 - **RITENUTO** pertanto, di poter autorizzare il dipendente Di Liberto Giuseppa a prestare servizio presso il Comune di Giuliana;
 - **VISTI:**
 - artt. 32 e 92 del D.Lgs. 267/2000;
 - l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)
 - l'art.5 della legge regionale n.32 del 31/12/2015.
 - lo Statuto Comunale.
 - l'art. 66 del Regolamento Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

- **DI AUTORIZZARE** ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato e part time della Sig.ra Di Liberto Giuseppa, con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, Cat. "B", a prestare attività lavorativa esterna in favore del Comune di Giuliana con Contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso presso questo Ente;
- **DI SUBORDINARE** la stessa , all'autorizzazione di spesa da parte della Regione Siciliana, di cui all'art. 30 comma 8 della l.r. 28 Gennaio 2014 n. 5 e ss.mm.ii.
- **DARE ATTO:**
 - che il dipendente in parola presterà servizio presso il comune di Giuliana ai sensi della normativa richiamata per n. 12 ore settimanali per lo svolgimento delle funzioni di Collaboratore Amministrativo SUAP Cat. "B" fino al 31 Dicembre 2019.
 - che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con il Comune di Giuliana saranno a totale carico dello stesso comune.
 - che l'attività che il dipendente svolgerà presso il Comune di Giuliana, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dello stesso prestata presso questo Ente;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Giuliana;
- **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 33/2013;

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Vincenza Gaudiano

